


CLASS ACTION



LE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE E LA SUA APPLICAZIONE

GUIDA A CURA DI
Federconsumatori

La class-action, o azione di classe, rappresenta **un particolare tipo di azione legale attraverso la quale è possibile ottenere la tutela di diritti individuabili omogenei**: i diritti vantati da ogni utente sono individuali ma il procedimento giudiziale è collettivo.



A seguito della riforma del 2019, la class action non sarà più disciplinata dal Codice del Consumo, bensì dal Codice di procedura civile, all'interno del quale è stato introdotto il titolo VIII-bis del libro quarto, in materia di azione di classe.

La nuova class action dopo la riforma 2019

Con il passaggio all'interno del Codice di procedura civile, l'istituto dell'azione di classe è stato ampliato e potenziato. Il suo ambito applicativo, infatti, è stato allargato sia per quanto riguarda i soggetti che possono accedervi, sia per le situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio. Con l'azione di classe sarà possibile ora agire a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Originariamente previsto, dalla L. 31/2019, per il 19 aprile 2019, il debutto della nuova versione della class action è stato oggetto di continui rinvii, solo da ultimo giustificabili dalla presenza dell'emergenza Covid-19, e **semberebbe ora fissata al 19 maggio 2021 la data di entrata in vigore della riforma.**

Nel periodo transitorio continueranno a trovare applicazione le regole previste dal Codice del Consumo all'art. 140-bis.

CLASS ACTION



Il rinvio dell'entrata in vigore e il portale telematico

Lo slittamento della data di entrata in vigore della nuova disciplina è dovuto, tra le altre cose, alla mancata **realizzazione del portale di servizi telematici a cura del Ministero della Giustizia**. Il portale è previsto nel nuovo articolo 840-ter del Codice di procedura civile e ha lo scopo di assicurare la pubblicità/reperibilità delle informazioni relative alle domande presentate di azione di classe. Senza questo portale telematico, che consente al cittadino di scegliere, in base alla tipologia di diritto lesa, a quale class action aderire, il processo collettivo non può partire, mancando una parte fondamentale e procedurale.

Class action: legittimazione attiva e passiva

L'azione potrà essere attivata nei confronti degli autori della condotta lesiva (imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità) relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Titolare dell'azione sarà ogni soggetto appartenente alla "classe", cioè un gruppo di soggetti portatori di diritti individuali omogenei, nonché le organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopo la tutela dei diritti dei consumatori che siano iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. La nuova azione collettiva, così come definita dalla riforma, sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "diritti individuali omogenei": non solo, quindi, consumatori e utenti. Dunque **uno dei vantaggi concreti della class action è di ampliare il bacino dei soggetti che possono promuovere o aderire a una azione collettiva.**



I destinatari della class action, potranno essere, ed in tal senso non si rinvengono novità rispetto alla precedente disciplina, le imprese e gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. Omogeneità del diritto (leso), tratto comune alla "classe" di aderenti, non significa necessariamente omogeneità delle condotte lesive. Conseguentemente gli strumenti istruttori per provare condotte lesive eterogenee non necessariamente godono delle medesime caratteristiche di omogeneità del diritto leso. Come è stato chiarito da una pronuncia della Corte di Appello di Milano (ordinanza del 3.3.2014) a dover essere omogenei sono anche i criteri di quantificazione dei danni patiti da ogni singolo aderente all'azione di classe. Questo comporta che, in ultima analisi, i componenti della classe debbano trovarsi in posizioni sostanzialmente identiche non solo relativamente al diritto leso, ma anche alle condotte lesive subite perché da esse dipendono gli strumenti istruttori, compresi quelli di quantificazione del danno, dovendosi quindi parlare **più che di omogeneità delle posizioni giuridiche della classe di una vera e propria identità.**

Oggetto dell'azione di classe

L'azione di classe si potrà esperire per tutelare tutte le situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. In sostanza, la proponibilità non sarà limitata ai soli casi di responsabilità contrattuale, potendo riguardare anche quella extracontrattuale e, dunque, la lesione di diritti estranei alla presenza di un eventuale contratto, circostanza non più indispensabile.


Come si aderisce all'azione di classe: criticità

La nuova disciplina prevede che **la domanda di adesione all'azione di classe debba essere presentata in via telematica, con identificazione possibile solo attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi**, oppure se trasmessa dall'istante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, a norma dell'articolo 65, lettere b) e c-bis) del Codice dell'amministrazione digitale. Quella che sulla carta pare essere una mera innovazione tecnica, si scontra pesantemente con la realtà sia del sistema amministrativo e giudiziario, nonché con il livello di generale alfabetizzazione digitale della popolazione italiana. La class action, per sua natura ha lo scopo di consentire ad un numero elevato di soggetti di agire collettivamente abbattendo i costi legali. L'introduzione di una procedura esclusivamente telematica, quella dello SPID per citare la più semplice, ha già mostrato tutti i suoi limiti e le sue complessità nelle procedure amministrative legate all'immigrazione, aumentando la necessità di ricorrere ad intermediari per consentire l'attivazione delle procedure. **Limiti simili si possono intravedere anche per l'adesione alla class action, finendo per costituire un semplice ostacolo all'adesione senza alcun reale beneficio procedurale.**

CLASS ACTION

Azione di classe: il procedimento

La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso (non più con atto di citazione) esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale competente per il luogo ove ha sede la controparte.



Il ricorso, assieme al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro 10 giorni dal deposito, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia (di prossima pubblicazione, come detto), in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute. Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss. C.p.c.), più pratico e veloce rispetto al rito ordinario, ed è definito con sentenza, resa nel termine di 30 giorni successivi alla discussione orale della causa. **Entro il termine di 30 giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza (reclamabile innanzi alla Corte d'Appello) sull'ammissibilità della domanda**, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini della decisione è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata sul portale dei servizi telematici, entro 15 giorni dalla pronuncia.



Inammissibilità della domanda

La domanda è dichiarata inammissibile:

- quando è manifestamente infondata;
- quando il Tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili;
- quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente;
- quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.


Se l'istanza è dichiarata inammissibile il ricorrente potrà riproporre l'azione di classe qualora si verificino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Pluralità delle azioni di classe

Decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, non potranno essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti della medesima controparte e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni di classe proposte saranno riunite all'azione principale. Il suddetto divieto non opera quando l'azione di classe è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva, né quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di 60 giorni suddetta.

Istruttoria e sentenza

Il Tribunale omesse le formalità non essenziali al contraddittorio, procede agli atti istruttori rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio. Quando è nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso a quest'ultimo sono posti a carico del resistente, salvo diversa disposizione. Per l'accertamento della responsabilità della controparte, il Tribunale potrà avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici. Inoltre, su istanza motivata del ricorrente, contenente l'indicazione di fatti e prove disponibili dalla controparte, il giudice potrà ordinare al resistente l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità. La parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, o distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio, va incontro a tutta una serie di sanzioni amministrative pecuniarie.



La sentenza

Il Tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che andrà pubblicata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici entro 15 giorni dal deposito. Inoltre, accerta che la controparte, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, abbia leso diritti individuali omogenei e definisce i caratteri di tali diritti omogenei, specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe. Ancora, la sentenza stabilisce la documentazione che dovrà essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei, nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare e determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, a titolo di fondo spese, stabilendo le modalità di versamento. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dal Codice civile o quando la sentenza medesima è l'effetto della collusione tra le parti.

Adesione all'azione di classe

L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici. Il Ministero della Giustizia approverà un **modello da utilizzare per presentare la domanda**, la quale dovrà contenere:


- l'indicazione del Tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
- i dati identificativi dell'aderente;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell'aderente o del suo difensore;

- la determinazione dell'oggetto della domanda;
- l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
- l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
- la dichiarazione circa la consapevolezza della responsabilità penale prevista in materia di dichiarazioni sostitutive;
- il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
- i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dell'aderente;
- la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese.

La riforma ha modificato sostanzialmente **la procedura di adesione all'azione di classe**, che **può essere effettuata sia prima che dopo la sentenza che accoglie la class action**. Già con l'ordinanza che ammette l'azione di classe, il Tribunale fissa un termine perentorio, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici, per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei.

L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria.

La procedura di adesione, inoltre, viene aperta anche dal giudice con la sentenza che accoglie la domanda: anche in tal caso viene fissato il termine perentorio (analogo al precedente) affinché i soggetti portatori di diritti individuali omogenei possano aderire, nonché per l'eventuale integrazione documentale.



Il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. Con la sentenza, inoltre, si provvede anche a nominare il giudice delegato per la procedura di adesione.

Rappresentante comune e progetto diritti individuali degli aderenti

Il rappresentante comune degli aderenti è pubblico ufficiale. Questi, dovrà predisporre il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e depositarlo. Il progetto è comunicato agli aderenti e alla controparte. Potrà chiedere al giudice di nominare ed essere affiancato da esperti nella valutazione dei fatti.




Accoglimento della domanda di adesione



Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, **condanna la controparte al pagamento delle somme o altro dovuto a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione**. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato alla controparte, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori. A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso che sarà determinato con apposito decreto.

Spese del procedimento

Il giudice delegato condanna la controparte a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti un importo stabilito in misura percentuale, in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate. L'autorità giudiziaria potrà aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato, in misura non superiore al 50%.





www.federconsumatori.it

